

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**440 / 2022 del 29/11/2022**

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TRENORD S.R.L. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI TRENORD DA PARTE DI ENTI VERSO I PROPRI DIPENDENTI/COLLABORATORI, AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRENO PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA SISTEMATICA CASA/LAVORO. PROVVEDIMENTI

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TRENORD S.R.L. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI TRENORD DA PARTE DI ENTI VERSO I PROPRI DIPENDENTI/COLLABORATORI, AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRENO PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA SISTEMATICA CASA/LAVORO. PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 751/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020
- TRENORD S.R.L. è la Società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nella Regione Lombardia;

CONSIDERATO che AREU intende positivamente attivarsi per promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo verso i propri dipendenti e collaboratori in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa/lavoro e di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento ambientale, nell'ambito di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179) emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della Navigazione;

DATO ATTO che TRENORD e AREU, a seguito all'esito positivo dei contatti intercorsi, hanno stipulato una convenzione per promuovere l'utilizzo del treno quale mezzo collettivo per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e collaboratori di AREU;

VALUTATO che la maggior parte dei dipendenti e collaboratori di AREU sono residenti e/o domiciliati in diverse province della Regione Lombardia e che abitualmente utilizzano il treno quale mezzo di trasporto per raggiungere la sede dell'Azienda;

PRESO ATTO che:

- oggetto della Convenzione in parola è la vendita ai dipendenti e collaboratori di AREU delle seguenti tipologie di abbonamenti TRENORD: TUR, STIMB e IVOL; e al rilascio delle relative tessere secondo le modalità riportate in convenzione;
- essendo AREU un'agenzia sanitaria pubblica di Regione Lombardia, i suoi dipendenti e collaboratori possono usufruire di tariffe speciali, rispetto a quelle previste per gli ordinari abbonamenti annuali rilasciati da TRENORD, consistenti in uno sconto pari al 10% applicato alle tariffe stesse; considerando, comunque, che le predette tariffe e quelle delle relative tessere possono subire variazioni nel corso della validità della convenzione, con conseguente adeguamento delle stesse;
- gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata rispetto alla tariffa unica regionale (TUR) che verranno sottoscritti da dipendenti e collaboratori di AREU in adesione alla convenzione:
 - non avranno diritto ad eventuali bonus/rimborsi riconducibili al superamento del limite di affidabilità del servizio;
 - potranno accedere esclusivamente ai treni regionali e diretti di TRENORD in Regione Lombardia, di cui all'allegato 5 alla convenzione;

CONSIDERATO che:

- AREU, con l'intento di agevolare la mobilità dei propri dipendenti e collaboratori, attraverso l'utilizzo del treno quale mezzo di trasporto, si impegna nei confronti di TRENORD ad anticipare il pagamento degli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori, e che predetti importi verranno successivamente, a decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura, mensilmente portati in detrazione dagli emolumenti dovuti, in 12 rate di pari importo, ovvero in caso di contratto di lavoro per un periodo di durata inferiore ai 12 mesi o uguale alla durata residua del contratto stesso, ai singoli sottoscrittori;
- con la sottoscrizione degli abbonamenti in parola i dipendenti e collaboratori dell'Agenzia che per ragioni di servizio dovessero utilizzare mezzi di trasporto in Regione Lombardia, per i quali è possibile servirsi come titolo di viaggio dell'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in parola, non dovranno esporre ad AREU i relativi costi;
- AREU con proprio provvedimento deliberativo n. 232 del 29.08.2014 ha approvato la stipula della convenzione in oggetto con la Società TRENORD S.R.L. con scadenza 31.12.2015 e con provvedimento deliberativo n. 301 del 02.12.2015 ha approvato il rinnovo della convenzione con scadenza 31.12.2017 e con successivi provvedimenti ha disposto l'ultimo rinnovo a scadenza 31.12.2022;

RITENUTO pertanto necessario procedere al rinnovo della predetta convenzione, nell'ottica di continuare ad agevolare la mobilità dei propri dipendenti e collaboratori attraverso l'utilizzo del treno quale mezzo di trasporto, con validità biennale, dal 01.01.2023 al 31.12.2024, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tra l'AREU e la Società TRENORD S.R.L. (nota prot. 19704 del 24.10.2022);

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di stipulare con la Società TRENORD S.R.L. la convenzione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sottoscrizione di abbonamenti ferroviari da parte dei propri dipendenti e collaboratori, al fine di incentivare l'utilizzo del treno per la mobilità collettiva sistematica casa/lavoro;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha validità dal 01.01.2023 sino al 31.12.2024, con possibilità di tacito rinnovo per un ulteriore anno;
3. di incaricare la S.C. Affari Generali e Legali di porre in essere quanto necessario per perfezionare con TRENORD S.R.L. la convenzione di cui al punto precedente;
4. di stabilire che AREU, per le motivazioni addotte in premessa, si impegna nei confronti di TRENORD ad anticipare il pagamento del costo dei singoli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori;
5. di prendere atto che:
 - a. gli importi di cui al precedente punto n. 3 verranno, a decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura da parte di AREU, trattenuti mensilmente

dagli emolumenti stipendiali dovuti, in 12 rate di pari importo, ai singoli dipendenti e collaboratori sottoscrittori senza nessun costo e onere economico aggiuntivo;

- b. il dipendente o collaboratore che provveda alla sottoscrizione dell'abbonamento annuale in parola deve provvedere a sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da rilasciare alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, attraverso la quale:
- autorizza preventivamente AREU all'addebito mensile, in decurtazione degli emolumenti spettanti, dell'importo di cui alla precedente lettera a);
 - autorizza preventivamente AREU nel caso in cui, a qualunque titolo, il proprio rapporto di lavoro o collaborazione dovesse terminare prima dell'estinzione del debito maturato, a fronte della sottoscrizione dell'abbonamento annuale di cui alla precedente lettera a), a decurtare l'importo totale residuo dovuto all'Azienda, a saldo di quanto dalla stessa anticipato, direttamente dagli emolumenti spettanti all'atto della cessazione dal servizio;
 - si impegna nei confronti di AREU, nel caso in cui l'importo dovuto a titolo di saldo di cui al precedente punto ii) dovesse risultare superiore alle spettanze dovute dall'Azienda, a liquidare completamente il proprio debito entro e non oltre i 10 giorni antecedenti (termine perentorio) la conclusione del rapporto di lavoro;
 - si impegna a non richiedere il rimborso degli eventuali costi sostenuti per mezzi di trasporto in Regione Lombardia per i quali può validamente utilizzare l'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in parola;
6. di individuare, così come previsto dalla convenzione, la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali, in fase di prima attuazione, quale proprio referente aziendale per il rapporto convenzionale con TRENORD S.R.L., dando mandato alla stessa di comunicare alla società eventuali collaboratori e modifiche, in caso di impedimenti sopravvenuti, su indicazione della Direzione Strategica;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Agenzia, e che il credito nei confronti del personale sarà imputato al conto del Bilancio aziendale n. 10.20.26.45 "Crediti verso dipendenti per abbonamenti mobilità collettiva";
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

TRENORD S.r.l.
Sede legale e amministrativa
Piazza Cadorna, 14 - 20123 Milano
trenord@legalmail.it – www.trenord.it

Codice Fiscale e Partita IVA 06705490966
Capitale Sociale Euro 76.120.000 I.V.
C.C.I.A.A. Milano - R.E.A. 1909555 Trenord Srl

Sede Direzione Commerciale - Vendita e Assistenza Clienti
Mobility – Trenord per l'Impresa
Ufficio Mobility – palazzina E
Via Triboniano, 220 - 20156 Milano
trenordimpresa@trenord.it - www.trenord.it/trenord-per-l'impresa

CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI TRENORD DA PARTE DI ENTI/IMPRESE/DITTE INDIVIDUALI VERSO I PROPRI DIPENDENTI/COLLABORATORI, AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRENO PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA SISTEMATICA CASA/LAVORO

Tra

TRENORD S.R.L., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14, capitale sociale di euro 76.120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e P. IVA n. 06705490966, in persona del Direttore Commerciale Dott. Leonardo Cesarini, in qualità di Procuratore, munito degli occorrenti poteri (di seguito, “**TRENORD**”);

e

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede operativa in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata da Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, nomina della Giunta Regionale XI/4117 del 21.12.2019, munito degli occorrenti poteri (di seguito, la “**AREU**”);

(di seguito, Trenord e AREU, sono anche definite, congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”).

Premesso che

- TRENORD è la Società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nella Regione Lombardia;
- nell'ambito di quanto disposto con D.M. 27 marzo 1998 del Ministro dell'Ambiente in tema di “mobilità sostenibile nelle aree urbane”, al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa/lavoro e di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento ambientale, AREU è impegnata a promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo verso i propri dipendenti/collaboratori;
- in seguito all'esito positivo dei contatti intercorsi, le Parti hanno deciso di stipulare la presente convenzione al fine di promuovere l'utilizzo del treno quale mezzo collettivo per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti/collaboratori di AREU;

tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

- 1.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2** Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni “si impegna a far sì che”, “farà sì che” ed equipollenti adottate nella presente Convenzione, così come la previsione di atti da stipulare e di negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell’obbligazione o fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice civile.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

- 2.1** La finalità della Convenzione è quella di incentivare l’utilizzo del treno per la mobilità collettiva casa-lavoro, nell’ambito degli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179) e successive modificazioni e integrazioni, in tema di “mobilità sostenibile nelle aree urbane” emanato dal Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della Navigazione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 3.1** Oggetto della presente Convenzione è:
- la vendita ai dipendenti/collaboratori di AREU di abbonamenti TRENORD (TUR, IVOL e STIBM) ed il rilascio delle relative tessere secondo le modalità riportate nella presente Convenzione;
 - l’impegno assunto da AREU a favorire e promuovere tra i propri dipendenti/collaboratori, nei modi che la stessa riterrà più opportuni, l’utilizzo del treno per la mobilità casa/lavoro;
 - l’impegno assunto da AREU a curare i rapporti con i propri dipendenti/collaboratori interessati all’acquisto degli abbonamenti TRENORD e delle relative tessere.

ARTICOLO 4 – PREZZO DEGLI ABBONAMENTI E DELLA TESSERA

- 4.1** Il prezzo dell’abbonamento TRENORD, è pari all’abbonamento annuale le cui tariffe sono riportate nell’ Allegato 1.
- 4.2** I prezzi (Allegato 1) degli abbonamenti TRENORD e delle relative tessere possono subire variazioni nel corso della presente Convenzione che comportano l’adeguamento della tariffa.
- 4.3** Le eventuali variazioni dei prezzi saranno comunicate tempestivamente da TRENORD a AREU
- 4.4** Le tariffe di cui sopra si applicano a tutti gli abbonamenti sottoscritti nel periodo di validità della Convenzione.
- 4.5** Si precisa che i dipendenti/collaboratori di AREU, che sottoscrivano abbonamenti annuali a tariffa agevolata rispetto alla tariffa unica regionale (TUR), non avranno diritto ad eventuali bonus/rimborsi riconducibili al superamento del limite di affidabilità del servizio e potranno accedere esclusivamente ai treni regionali e diretti di Trenord in Regione Lombardia riportati al seguente link <https://www.trenord.it/linee-e-orari/>

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA

- 5.1 I dipendenti/collaboratori di AREU interessati all'abbonamento TRENORD sottoscrivono la richiesta di abbonamento attraverso il Portale Mobility Trenord per l'Impresa al link aziendale <https://www.trenordimpresa.it/web/mobility-sottodominioAgenzia> contenente i loro dati personali, selezionando la tipologia di abbonamento e il relativo costo.
- 5.2 AREU si impegna a far sì che il proprio Referente si attenga alle modalità previste in allegato 2.
- 5.3 AREU garantisce la veridicità dei dati trasmessi a TRENORD e tiene indenne e manlevata TRENORD in relazione ad ogni danno, onere, spesa, costo e in generale pregiudizio derivante dalla mancata veridicità delle informazioni trasmesse.
- 5.4 AREU si obbliga a consegnare gli abbonamenti TRENORD e le relative tessere ai dipendenti/collaboratori di AREU che ne abbiano fatto richiesta.
- 5.5 Le richieste di modifica di itinerario in corso di validità dell'abbonamento (cambio origine o destinazione, o prolungo percorso) verranno trattate come richieste di rimborso secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto di Trenord consultabili al seguente link <https://www.trenord.it/assistenza/informazioni-utili/condizioni-di-trasporto/>

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI

- 6.1 A seguito dell'emissione degli abbonamenti, TRENORD procederà all'invio della fattura dell'importo dovuto intestata a AREU.
- 6.2 Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg dal ricevimento fattura. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 27121 presso Banca Popolare di Milano IBAN IT15Y0558401603000000027121.
- 6.3 In caso di mancato pagamento, Trenord si riserva di richiedere gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale a partire da 10 gg. dal termine di pagamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/02.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI PARTICOLARI

- 7.1 Il Referente gestirà i rapporti tra i dipendenti/collaboratori di AREU e TRENORD e/o il soggetto da quest'ultima indicata allo scopo, onde agevolare la gestione di situazioni particolari.
- 7.2 In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro con AREU, qualora il dipendente/collaboratore abbonato TRENORD intenda utilizzare l'abbonamento fino alla naturale scadenza, TRENORD dovrà essere autorizzata da AREU a consentire l'utilizzo dell'abbonamento TRENORD fino alla naturale scadenza.
- 7.3 In caso di smarrimento, deterioramento o furto, il dipendente/collaboratore di AREU può richiedere il duplicato dell'abbonamento, presso i My link Point di Trenord, nel rispetto delle Condizioni generali di trasporto vigenti. Il costo di ogni duplicato è di euro 10,00 per richiesta.
- 7.4 In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato, smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito a TRENORD.
- 7.5 Qualora, il dipendente/collaboratore abbonato di AREU chieda il rimborso dell'abbonamento Trenord, il referente si attiene alle modalità previste nelle Condizioni generali di trasporto vigenti. TRENORD emetterà nota di Credito a favore di AREU e provvederà a versare quanto dovuto tramite bonifico sul conto corrente indicato.

- 7.6** Per ogni altra eventualità non espressamente indicata nella presente Convenzione valgono le clausole previste dalle Condizioni per il trasporto delle persone di TRENORD disponibili sul sito di TRENORD.

ARTICOLO 8 - PUBBLICIZZAZIONE DELLE OFFERTE PROMOZIONALI

- 8.1** Le Parti si impegnano a pubblicizzare secondo le modalità concordate:
- a) la possibilità di acquisto, da parte di dipendenti/collaboratori di AREU, degli abbonamenti TRENORD e delle relative tessere, il cui importo viene corrisposto a TRENORD da AREU;
 - b) i benefici riconosciuti agli acquirenti degli abbonamenti;
 - c) le particolari offerte promozionali che TRENORD si riserva di effettuare per incentivare l'acquisto degli abbonamenti.

ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA

- 9.1** TRENORD si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni relative ai dipendenti/collaboratori di AREU, nonché ogni altra informazione di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

- 10.1** AREU prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da TRENORD ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (di seguito, il "GDPR"), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano AREU medesima raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente Convenzione e nel corso della gestione della stessa.
- 10.2** I dati personali riguardanti AREU nonché determinati dipendenti e organi di AREU medesima saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di TRENORD, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'esecuzione della presente convenzione in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
 - l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di TRENORD;
 - esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - fini commerciali, promozionali o di ricerche di mercato.
- 10.3** I dati personali oggetto di trattamento sono:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, soggetti costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

10.4 Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente Convenzione e nel corso della gestione della stessa ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di TRENORD degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, TRENORD si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione alla presente convenzione.

10.5 I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di TRENORD che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- Società/Ente del Gruppo FNM e del Gruppo Trenitalia, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da TRENORD;
- Società/Ente di informatica della cui collaborazione TRENORD si avvale;
- Società/Ente, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché Società/Ente che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a TRENORD altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da TRENORD medesima;
- istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con TRENORD atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

10.6 In ogni momento, ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR AREU potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. AREU avrà inoltre diritto ad ottenere la limitazione del trattamento e potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, AREU ha diritto a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

10.7 Per ulteriori informazioni, può essere consultata l'informativa privacy disponibile sul sito internet di TRENORD.

ARTICOLO 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

- 11.1 La presente Convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024
- 11.2 In caso di mancato rinnovo della presente Convenzione gli abbonamenti già emessi da TRENORD e pagati da AREU che non abbiano esaurito la validità, continueranno ad essere validi fino alla scadenza riportata sui documenti di viaggio.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

- 12.1 Per ogni controversia inerente alla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua durata, efficacia, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

ARTICOLO 13 - RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001,

DEL CODICE ETICO E DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

- 13.1 AREU dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di tempo in tempo vigenti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ed in materia di anticorruzione, nonché delle disposizioni del Codice Etico di Trenord e della Politica Anticorruzione adottata da Trenord, disponibili sul sito internet di Trenord (<http://www.trenord.it/it/chi-siamo/governance>), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
- 13.2 AREU dichiara di accettare integralmente tali disposizioni e di eseguire le obbligazioni in capo ad essa stabilite dalla presente Convenzione nel pieno rispetto delle disposizioni stesse, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. La Società ha la facoltà di richiedere in qualunque momento a Trenord la consegna di copia cartacea dei richiamati documenti.
- 13.3 L'inosservanza – anche parziale – da parte di AREU dell'impegno assunto nel comma precedente costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatti salvi il diritto di Trenord al risarcimento dei danni nonché di essere tenuta indenne e manlevata in relazione a qualsivoglia pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa connessa o comunque conseguente.
- 13.4 Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi detta inosservanza, Trenord ha facoltà di sospendere l'esecuzione della presente Convenzione con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata o PEC e contenente l'indicazione delle notizie relative alle circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l'inosservanza.

ARTICOLO 14 – DOMICILIO

- 14.1 A tutti gli effetti amministrativi, legali e fiscali, si elegge a domicilio, ciascuno per propria competenza, la sede sociale di TRENORD e di AREU.

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI

- 15.1 La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico della parte richiedente.

Elenco Allegati: allegato 1A - Prospetto tariffe abbonamenti; allegato 1B – Modulo pagamento; allegato 2 - Procedura di affiliazione del cliente

Letto, confermato e sottoscritto

TRENORD S.R.L.

Il Procuratore Dott. Leonardo Cesarini

AREU

Dott. Alberto Zoli

La Società, dopo aver preso visione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

6. Modalità di acquisto e pagamento degli abbonamenti e procedura operativa 7. Procedura operativa per la gestione di situazioni particolari; 8. Pubblicizzazione delle offerte promozionali; 9. Riservatezza; 10. Trattamento dei dati; 12. Controversie.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)**

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento Privacy UE") contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della presente Convenzione ed all'esecuzione dei servizi ad essa connessi.

I dati personali potranno essere altresì utilizzati per finalità di profilazione di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità del servizio e di ricerche di mercato. La Società potrà revocare il consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.

Tutti i dati personali saranno conservati per 10 anni.

L'eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all'art. 9.2 lett. a) del GDPR.

A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall'art. 12 del GDPR, si ricorda che per "trattamento di dati personali" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei contitolari o dei responsabili del trattamento dei dati.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, soggetti costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
- b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c. esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f. trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come Contitolari o Responsabili del trattamento.

Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.

I dati non verranno diffusi.

Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR la Società potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. La Società avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che la riguardano violino le norme del GDPR, la Società ha diritto a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è Trenord S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

Responsabile per la protezione dei dati personali (anche "DPO") è l'Avv. Yari Mori. Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il DPO. Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all'individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.

Il DPO potrà essere contattato con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Trenord sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@trenord.it.

L'elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.

Il Titolare del trattamento

TRENORD SRL

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dagli articoli 15-20 del GDPR, espressamente e liberamente esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili per le finalità di cui alla sopraesposta informativa

ALLEGATO 1A - PROSPETTO TARIFFE ABBONAMENTI

Tariffe abbonamenti annuali – sconto 10%

KM.	1° CL.	2° CL.
1-5	356,00	238,00
6-10	455,00	303,00
11-15	553,00	368,00
16-20	635,00	423,00
21-25	726,00	484,00
26-30	806,00	537,00
31-35	888,00	592,00
36-40	959,00	640,00
41-50	1.090,00	726,00
51-60	1.204,00	803,00
61-70	1.276,00	851,00
71-80	1.334,00	889,00
81-90	1.372,00	914,00
91-100	1.407,00	938,00
101-120	1.469,00	979,00
121-140	1.533,00	1.022,00
141-160	1.609,00	1.073,00
161-180	1.670,00	1.113,00
181-200	1.740,00	1.160,00

Tariffe abbonamenti annuali interi

KM.	1° CL.	2° CL.
1-5	396,00	264,00
6-10	506,00	337,00
11-15	614,00	409,00
16-20	705,00	470,00
21-25	807,00	538,00
26-30	896,00	597,00
31-35	987,00	658,00
36-40	1.066,00	711,00
41-50	1.211,00	807,00
51-60	1.338,00	892,00
61-70	1.418,00	945,00
71-80	1.482,00	988,00
81-90	1.524,00	1.016,00
91-100	1.563,00	1.042,00
101-120	1.632,00	1.088,00
121-140	1.703,00	1.136,00
141-160	1.788,00	1.192,00
161-180	1.856,00	1.237,00

Tariffa abbonamento annuale Io Viaggio Ovunque in Lombardia

IVOL IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA	1.059,00 €
--------------------------------------	------------

Abbonamenti Annuali nuovo sistema STIBM

Tariffa	Nome della Tariffa	n° identificativo tariffa	Annuale
Urbano Milano	Urbano	Urbano	€ 330,00
Tariffe valide su MILANO tra la zona Mi1 e la zona Mi9	Mi1 - Mi3	1	€ 460,00
	Mi1 - Mi4	2	€ 552,00
	Mi1 - Mi5	3	€ 644,00
	Mi1 - Mi6	4	€ 682,00
	Mi1 - Mi7	5	€ 712,00
	Mi1 - Mi8	6	€ 738,00
	Mi1 - Mi9	7	€ 761,00
Tariffe valide tra la zona Mi3 e la zona Mi9	Mi3- Mi4	8	€ 368,00
	Mi3- Mi5	9	€ 460,00
	Mi3- Mi6	10	€ 552,00
	Mi3- Mi7	11	€ 644,00
	Mi3- Mi8	12	€ 682,00
	Mi3- Mi9	13	€ 712,00
Tariffe valide tra la zona Mi4 e la zona Mi9	Mi4 - Mi5	14	€ 368,00
	Mi4 - Mi6	15	€ 460,00
	Mi4 - Mi7	16	€ 552,00
	Mi4 - Mi8	17	€ 644,00
	Mi4 - Mi9	18	€ 682,00
Tariffe valide tra la zona Mi5 e la zona Mi9	Mi5 - Mi6	19	€ 368,00
	Mi5 - Mi7	20	€ 460,00
	Mi5 - Mi8	21	€ 552,00
	Mi5 - Mi9	22	€ 644,00
Tariffe valide tra la zona Mi6 e la zona Mi9	Mi6 - Mi7	23	€ 368,00
	Mi6 - Mi8	24	€ 460,00
	Mi6 - Mi9	25	€ 552,00
Tariffe valide tra la zona Mi7 e la zona Mi9	Mi7 - Mi8	26	€ 368,00
	Mi7 - Mi9	27	€ 460,00
Tariffe valide tra la zona Mi8e la zona Mi9	Mi8 - Mi9	28	€ 368,00

A riguardo, si specifica che annualmente Regione Lombardia, per garantire l'equilibrio economico del sistema e contemporaneamente favorirne l'efficienza e l'aumento della qualità, adotta un adeguamento delle tariffe con decorrenza 1° agosto, calcolato sul 75% dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (un aumento maggiore è possibile solo al miglioramento di indici di qualità del servizio). Tale adeguamento deve essere recepito da Trenord che procede a darne immediata comunicazione alle aziende che hanno sottoscritto la Convenzione.

ALLEGATO 1B- MODULO PAGAMENTO

In seguito alla stipula della Convenzione per la sottoscrizione di abbonamenti Trenord, in riferimento all'art 6.1 della suddetta Convenzione

SI RICHIEDE

l'emissione della fattura relativa all'importo degli abbonamenti richiesti

Intestata a **Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU**

ALLEGATO 2 – PROCEDURA DI AFFILIAZIONE DEL CLIENTE

A) All'atto dell'attivazione della convenzione per abbonamenti Mobility

- l'Agenzia si registra sul portale <https://www.trenordimpresa.it>
- L'indirizzo web potrebbe essere modificato nel corso della presente Convenzione e sarà cura di Trenord comunicare tempestivamente alla Società il nuovo indirizzo.
- Il sistema invia una mail di conferma al referente che consente la creazione del sito dell'Agenzia (<http://www.trenordimpresa.it/web/mobility-sottodominio>)
- L'Agenzia firma la convenzione

B) Impegni dell'Agenzia convenzionata

- il referente informa i dipendenti dell'apertura della pagina di richiesta degli abbonamenti;
- i dipendenti interessati si registrano, sul portale nella parte di loro competenza, ne compilano il form di richiesta dell'abbonamento secondo le tempistiche comunicate mensilmente da Trenord
- il referente effettua a sistema un controllo sui dati dei dipendenti e sul caricamento della foto e approva la richiesta delle tratte, controllando gli importi secondo le tempistiche comunicate mensilmente da Trenord
- riceve gli abbonamenti entro il giorno 25 del mese precedente l'inizio validità dell'abbonamento;
- riceve fattura ed effettua il pagamento di quanto dovuto a Trenord.

C) Impegni di Trenord,

- riceve i dati degli abbonamenti;
- consegna le tessere con ivi caricati gli abbonamenti entro il giorno 25 del mese precedente l'inizio validità dell'abbonamento per gli abbonamenti in nuova emissione e rende disponibile gli abbonamenti in rinnovo per l'attivazione su tessera in possesso del dipendente;
- emette fattura con gli importi degli abbonamenti emessi.